Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi, fecole solubili o torrefatte, cosí pure di bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee, provenienti dagli altri Stati membri

(I testi in lingua francese, olandese e italiana sono i soli facenti fede)

(65/55/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato e relativa alla percezione di una tassa di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce l'elenco dei prodotti ai quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione del 4 dicembre 1963, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, e cosí pure di bozzime e appretti, preparati a base di materie amidacee provenienti da alcuni Stati membri (3), modificata dalle decisioni del 2 aprile 1964 (4) e del 31 luglio 1964 (5),

Vista la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, e cosí pure di bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee provenienti da alcuni Stati membri (6),

Considerando che risulta da informazioni di cui dispone la Commissione che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica italiana non sono attualmente in grado di esportare destrine o bozzime a base di fecola di patate;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, che conviene considerare, quando tale prodotto è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 53,91 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 8,48 DM per 100 kg di patate rese fabbrica, di una sovvenzione, accordata dallo Stato, che per 530 kg di patate di un tenore forfettario del 16 %, ammonta a 11,02 DM, di un costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(3) GU n. 185 del 19. 12. 1963, pag. 2948/63.
(4) GU n. 66 del 24. 4. 1964, pag. 1075/64.
(5) GU n. 134 del 20. 8. 1964, pag. 2257/64.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3430/64.

margine medio di fabbrica dell'8 %; che d'altra parte il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera, sdoganata, ammonta per il secondo e terzo trimestre del 1964 a 56,12 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 tonnellate, cioè 20.000 per sei mesi, e delle importazioni di fecole di patate, effettuate durante gli stessi semestri, cioè 15.300,5 tonnellate, possono essere rispettivamente considerati per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportati dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica francese, i prezzi medi di 63,10 DM, cioè 77,88 FF, e di 56,79 DM, cioè 70,09 FF;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, che conviene considerare, quando questa materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 48,95 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un costo medio pagato dal produttore di fecola e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 6,37 Fl. e a 0,36 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 11 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio di fabbrica dell'8 %; che d'altra parte il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per il secondo e terzo trimestre del 1964, a 56,51 Fl. per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 240.000 tonnellate di fecola di patate, cioè 120.000 tonnellate per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante gli stessi semestri, cioè 7 tonnellate, possono essere rispettivamente considerati per la fecola incorporata nella destrine e nelle bozzime nel Regno dei Paesi Bassi i prezzi medi di 56,29 Fl. e 50,66 Fl.; che tuttavia i costi effettivi di approvvigionamento della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione, corrispondono ai prezzi sopra indicati, deduzione fatta di un montante che, per la stessa quantità di amido di mais o di fecola di patate è uguale a quello del prelevamento applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi, della quantità di mais che può essere adoperata per la fabbricazione dell'amido di mais necessario alla fabbricazione di tali prodotti; che tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 1964, si può considerare un prelevamento medio di 4,80 Fl., che corrisponde ai montanti medi di 8,89 Fl. e 8 Fl. rispettivamente accordati all'esportazione di 100 kg di destrine e di 100 kg di bozzime; che d'altronde i costi effettivi di approvvigionamento della fecola di patate incorporata nelle destrine e nelle bozzime esportate dallo Stato membro considerato nella Repubblica francese possono essere fissati rispettivamente a 47,40 Fl. per 100 kg cioè 64,64 FF e a 42,66 Fl. per 100 kg cioè 58,18 FF;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, che conviene considerare, quando questa materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 68,25 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,66 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio di fabbrica dell'8 %; che d'altra parte non sono state constatate importazioni di fecola di patate destinata alla fabbricazione delle destrine e delle bozzime, durante il secondo e il terzo trimestre del 1964; che d'altronde si possono considerare i prezzi medi di 78,49 FF e 70,64 FF per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, nella Repubblica francese;

Considerando che il costo di approvvigionamento del mais destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo di soglia fissato dai due Stati membri in questione, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 13,95 FB per 100 kg, e diminuito del montante della restituzione che essi accordano alla produzione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio [1], cioè 82 FB per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di soglia medio di 404 FB per 100 kg calcolato per il primo trimestre del 1965, conviene considerare i prezzi medi di 573,33 FB cioè 56,61 FF e di 516 FB, cioè 50,95 FF, per il mais incorporato in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime esportati dagli Stati membri in questione nella Repubblica francese;

Considerando che il costo di approvvigionamento del mais destinato alla fabbricazione dell'amido nella Repubblica federale di Germania corrisponde al prezzo di soglia fissato da questo Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, e diminuito del montante della restitu-

---

[1] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

zione che esso accorda alla produzione in applicazione all'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 17,40 DM per 100 kg; che tenuto conto di un prezzo di soglia medio di 43,45 DM per 100 kg, calcolato per il primo trimestre 1965, conviene considerare i prezzi medi di 46,25 DM, cioè 57,08 FF e di 41,62 DM, cioè 51,37 FF, per il mais incorporato in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime esportati dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica francese;

Considerando che il costo di approvvigionamento del mais reso fabbrica, nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da questo Stato membro diminuito del montante della restituzione che esso accorda alla produzione, in applicazione all'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio; che tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.320 Lit. per 100 kg calcolato per il primo trimestre del 1965 e della restituzione massima che lo Stato membro considerato può accordare alla produzione e che, determinata sulla base di un prezzo di soglia di 4.050 Lit. per 100 kg, per lo stesso trimestre, e di un prezzo cif medio del mais di 3.938 Lit. per 100 kg, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 1964, ammonta a 112 Lit. per 100 kg, conviene considerare i prezzi medi di 7.182 Lit., cioè 56,73 FF, e di 6.464 Lit., cioè 51,06 FF, per il mais incorporato nelle destrine e nelle bozzime esportati dalla Repubblica italiana nella Repubblica francese;

Considerando che il costo di approvvigionamento del mais destinato alle fabbriche di amido, nel Regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo di soglia fissato da questo Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg, e diminuito del montante della restituzione che accorda alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio; che, tenuto conto di un prezzo di soglia medio di 30,25 Fl. per 100 kg e di una restituzione alla produzione di 3,65 Fl. per 100 kg, calcolati per il primo trimestre 1965, possono essere considerati i prezzi medi di 47,12 Fl. e di 42,41 Fl. per il mais incorporato nelle destrine e nelle bozzime, nel Regno dei Paesi Bassi; che, tuttavia, i costi effettivi di approvvigionamento del mais utilizzato per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione nella Repubblica francese, corrispondono ai prezzi sopraindicati, deduzione fatta di un montante corrispondente a quello del prelevamento applicabile, all'importazione dai paesi terzi, della quantità di mais adoperata per la fabbricazione dell'amido di mais necessario alla fabbricazione di detti prodotti; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 1964, si può considerare un prelevamento medio di 4,80 Fl. per 100 kg, che corrisponde ai montanti medi di 8,20 Fl. e 7,38 Fl. rispettivamente accordati all'esportazione di 100 kg di destrine e di 100 kg di bozzime; che, d'altronde, i costi effettivi di approvvigionamento del mais incorporato nei prodotti in questione, esportati dallo Stato membro considerato nella Repubblica francese, possono essere rispettivamente fissati a 38,92 Fl., cioè 53,08 FF per 100 kg di destrine e a 35,03 Fl., cioè 47,77 FF per 100 kg di bozzime;

Cosiderando che il costo di approvvigionamento del mais destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica francese, corrisponde al prezzo di soglia fissato da questo Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, e diminuito del montante della restituzione che accorda alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 7 FF per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di soglia medio di 45,17 FF per 100 kg, calcolato per il primo trimestre del 1965, possono essere considerati i prezzi medi di 67,36 FF e di 60,62 FF per il mais incorporato in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime;

Considerando che, tenuto conto dei dati di cui sopra, l'incidenza sui costi di produzione delle destrine e delle bozzime, della disparità di prezzo delle materie prime incorporate in 100 kg di tali prodotti importati nello Stato membro richiedente, provenienti dagli altri Stati membri, si fissa come segue:

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Italia		Paesi Bassi	
Prodotto	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Fecola di patate	—	—	0,61	0,55	—	—	13,85	12,46
Mais	10,75	9,67	10,28	9,25	10,63	9,57	14,28	12,85

(a) Destrine
(b) Bozzime

Considerando che i prezzi medi senza tasse di compensazione praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg di prodotti in questione, resi franco frontiera, non sdoganati, ammontano come segue, per i primi nove mesi del 1964:

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Italia	Paesi Bassi
Destrine	58,25	238,60	74,03	100,76
Bozzime	76,70	295,65	409,09	94,57

Considerando che i montanti della tassa di compensazione che la Repubblica francese potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere all'importazione delle destrine e delle bozzime, provenienti dagli altri Stati membri, si fissano come segue, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 della prima decisione precitata del Consiglio, e tenuto conto dei dazi doganali del 35 % e del 20 %, che lo Stato membro richiedente applicava rispettivamente a questi stessi prodotti il 1° gennaio 1958, e del 10,5 % e 6 % che applica rispettivamente a questi stessi prodotti, a partire dal 1° gennaio 1965, rispetto agli altri Stati membri, e del dazio del 20 %, consolidato nel quadro del G.A.T.T. e che applica all'importazione delle bozzime provenienti dai paesi terzi:

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Germania (R.f.)				Italia		Paesi Bassi			
Materia prima incorporata	(2)		(1)		(2)		(2)		(1)		(2)	
Prodotto importato	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	10,75	9,67	0,61	0,55	10,28	9,25	10,63	9,57	13,85	12,46	14,28	12,85
Protezione della trasformazione (x)	1,75	2,30	7,16	8,87	7,16	8,87	2,22	12,27	3,02	2,84	3,02	2,84
Incidenza del dazio doganale consolidato applicabile rispetto ai paesi terzi		15,34		59,13		59,13		81,82		18,91		18,91
Protezione totale ammissibile (Dq + x)	12,50	11,97	7,77	9,42	17,44	18,12	12,85	21,84	16,87	15,30	17,30	15,69
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	6,12	4,60	25,05	17,74	25,05	17,74	7,77	24,54	10,58	5,67	10,58	5,67
Montante della tassa di compensazione eventualmente applicabile all'importazione dagli Stati membri	6,38	7,37	nihil	nihil	nihil	nihil (3)	5,08	nihil	6,29	9,63	6,72	10,02

(1) Fecola di patate.
(2) Mais.
(3) Tassa di compensazione di 0,38 FF, inferiore a 0,25 unità di conto.
(a) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che risulta dalla tabella di cui sopra che per quanto concerne le importazioni nella Repubblica francese:

— dalla Repubblica federale di Germania, di destrine e bozzime a base di fecola di patate e cosí pure di destrine a base di mais;

— dalla Repubblica italiana, di destrine a base di mais,

la somma dell'incidenza delle disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima della trasformazione del 3 %, è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario; che d'altronde le condizioni di applicazione della prima decisione del Consiglio precitata del 4 aprile 1962 non sono attualmente soddisfatte; che, per quanto concerne le importazioni di bozzime a base di mais, dalla Repubblica federale di

Germania, il montante massimo della tassa di compensazione che potrebbe essere applicata ammonta a 0,38 FF per 100 kg; che, tuttavia, è stata riconosciuta, durante una precedente riunione degli Stati membri, l'opportunità di escludere l'applicazione di tasse di compensazione di un montante inferiore a 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotti importati, motivando l'esclusione col fatto che l'interesse relativamente debole, che può presentare sul piano economico la riscossione di tasse di un montante cosí minimo, non giustifica gli inconvenienti che essa comporta sul piano pratico; che il dazio doganale, applicato dalla Repubblica francese, all'importazione di tali prodotti dalla Repubblica federale di Germania, copre, fino ad ora, l'incidenza della differenza tra i costi effettivi delle materie prime e assicura inoltre all'industria produttrice interessata una protezione di circa il 2,9 % del prezzo franco frontiera, senza tassa di compensazione di tali prodotti; che la detta somma, per contro, non è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario per le importazioni:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, di destrine e bozzime a base di mais;

— dalla Repubblica italiana, di destrine a base di mais;

— dal Regno dei Paesi Bassi, di destrine e bozzime a base di fecola di patate e di mais;

Considerando che, secondo le indicazioni fornite dallo Stato membro richiedente, le quantità di destrine e di bozzime fabbricate nella Repubblica francese non sono distinte nelle statistiche di produzione; che, d'altronde, tale produzione nazionale globale e le importazioni di queste due categorie di prodotti non possono essere paragonate al consumo nazionale totale di destrine, di bozzime e di appretti; che, tuttavia, le importazioni, nella Repubblica francese, di destrine e di bozzime dal Regno dei Paesi Bassi, cosí pure di destrine dalla Repubblica italiana, ammontano a 1.002 t (635 t di destrine e 367 t di bozzime e appretti) per il primo semestre del 1962, a 1.518 t (893 t di destrine e 625 t di bozzime e appretti) per il primo semestre 1963, e a 2.908 t (2.448 t di destrine e 460 t di bozzime e appretti) per il primo semestre 1964, cioè rispettivamente il 4,8 %, il 6,7 % e l'11,7 % del consumo nazionale apparente; che, per contro, durante i tre periodi precitati, la produzione francese non esportata ammonta rispettivamente a 93,4 %, 92,1 % e 86,4 % dello stesso consumo apparente;

Considerando che risulta da tali dati che l'industria francese produttrice di destrine e di bozzime sarebbe messa in pericolo dalle importazioni di detti prodotti provenienti dal Regno del Belgio, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, se non fosse loro applicata una tassa di compensazione;

Considerando che la Commissione non dispone di alcun elemento che permetterebbe di concludere che le tasse fissate conformemente alla tabella qui sopra sfavorirebbero le esportazioni di uno Stato membro in rapporto a quelle degli altri;

Considerando che deve essere salvaguardata una preferenza comunitaria; che, per quanto concerne le destrine, la misura piú appropriata sembra, a questo riguardo, consistere nel subordinare la riscossione di tasse di compensazione sopraesaminate alla riscossione, nei confronti dei paesi terzi, di una tassa di un importo uguale a quello più alto previsto nei confronti di uno Stato membro; che, per quanto concerne le bozzime e gli appretti, non si può prevedere una tassa al riguardo dei paesi terzi, a causa del dazio doganale del 20 % applicato dalla Repubblica francese nei confronti dei paesi terzi e consolidato nel quadro del G.A.T.T.; che, tuttavia, la protezione totale prevista nei confronti dell'Unione economica belgo-lussemburghese, della Repubblica italiana e del Regno dei Paesi Bassi per le bozzime e appretti assicura una preferenza comunitaria che, nel caso in questione, si può considerare sufficiente;

Considerando che risulta dai dati precitati che gli elementi considerati per fissare le tasse di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata dalla decisione della Commissione del 10 novembre 1964 sopraesaminata, hanno subito sensibili modifiche che devono essere rivedute; che, d'altra parte, la riscossione di una tassa di compensazione deve essere estesa alle importazioni dalla Repubblica italiana di destrine a base di mais; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche, che per tale fatto conviene apportare alle disposizioni della decisione del 10 novembre 1964, è conveniente abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione tenendo conto dei nuovi elementi;

Considerando che la prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 precitata scadrà il 3 aprile 1965; che è il caso, in conseguenza, di limitare al 3 aprile 1965 incluso, la durata di validità della presente decisione, senza pregiudizio alla sua

abrogazione o alle modifiche eventuali che la Commissione potrebbe apportare in una qualsiasi delle sue disposizioni prima di questa data, in ragione, specialmente, della decisione che il Consiglio deve prendere sulle misure che gli Stati membri devono applicare per quanto concerne le restituzioni accordate alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di cereali,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, nelle condizioni indicate qui appresso, a riscuotere tasse di compensazione all'importazione:

— di destrine fabbricate a base di fecola di patate, cosí pure di fecole di patate solubili o torrefatte (posizione ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti dal Regno dei Paesi Bassi;

— di destrine fabbricate a base di mais, cosí pure di amidi solubili e torrefatti (posizione ex 35.05 A della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;

— di bozzime preparate e appretti preparati a base di fecola di patate (posizione ex 38.12 A I della tariffa doganale comune), provenienti dal Regno dei Paesi Bassi;

— di bozzime preparate e appretti preparati, a base di mais (posizione ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

a meno che gli Stati esportatori non applichino tali tasse all'esportazione e a condizione di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

I montanti delle tasse esaminate all'articolo 1 di cui sopra si fissano come segue:

Prodotti e posizioni tariffarie	U.E.B.L.		Italia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. FF/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. FF/100 kg	Esport. Lit./100 kg	Import. Fl./100 kg	Esport. Fl./100 kg	Tassa riscossa all'import. FF/100 kg
Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatte (posizione ex 35.05 A)							6,72
— destrine a base di fecola di patate, fecole solubili e torrefatte (posizione ex 35.05 A)	—	—	—	—	6,29	4,17	
— destrine a base di mais, amidi di mais solubili o torrefatti (posizione ex 35.05 A)	6,38	58,43	5,08	582	6,72	4,46	
Bozzime preparate e appretti a base di materie amidacee (posizione ex 38.12 A I)							—
— Bozzime preparate e appretti preparati a base di fecola di patate (posizione ex 38.12 A I)	—	—	—	—	9,63	6,66	
— Bozzime preparate e appretti preparati a base di mais (posizione ex 38.12 A I)	7,37	70,38	—	—	10,02	6,93	

Articolo 3

La riscossione da parte della Repubblica francese della tassa prevista rispetto ad uno degli Stati membri esportatori è subordinata alla condizione che la Repubblica francese riscuota ugualmente le tasse previste rispetto agli altri Stati membri e rispetto ai paesi terzi.

Se la Repubblica francese decide di applicare rispetto ad uno degli Stati membri esportatori una tassa meno elevata di quella autorizzata dalla presente decisione, è obbligata a ridurre nella stessa proporzione le tasse previste nei confronti degli altri Stati membri e nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 4

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica italiana rende noto alla Commissione come pure agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essa conta di farlo; cosí pure gli importi delle tasse che essa vuole applicare quando tali importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° gennaio 1965 fino al 3 aprile 1965 incluso. Essa abroga e sostituisce la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatte, cosí pure di bozzime preparate e appretti preparati a base di materie amidacee, provenienti da taluni Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa al contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese inerenti ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2056a, 2109b, 3075a)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania in data 2 luglio e 12 dicembre 1962, e 10 giugno 1963, intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo complessivo di 23.185,30 DM,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'art. 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo in data 1° dicembre 1964,

Considerando che le richieste in questione concernono, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo che va dal 1° giugno 1959 al 30 marzo 1962 incluso, sotto la responsabilità ed a spese della «Landesversicherungsanstalt Berlin», appartenente al gruppo di

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.